

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

Di Claudio Venturi

Sommario: - **1. Riferimenti normativi.** - **2. Premessa.** - **3. Ambito di applicazione.** - 3.1. Il contenuto della norma . - 3.2. L'interpretazione della norma. - **4. L'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane.** - 4.1. Soggetti tenuti all'iscrizione. - 4.2. I requisiti richiesti dal D.M. n. 221/2003. - 4.2.1. *I requisiti di capacità economico-finanziaria.* - 4.2.2. *I requisiti di capacità tecnico-organizzativa e il preposto alla gestione tecnica.* - 4.2.3. *I requisiti di onorabilità.* - 4.3. Le novità introdotte dal decreto-legge n.- 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007. - 4.4. Le modalità di iscrizione. - 4.5. Diritti e imposte. - 4.6. I provvedimenti disciplinari. - 4.6.1. *Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione* - 4.6.2. *Cancellazione e reiscrizione.* - **5. Le fasce di classificazione.** - 5.1. Determinazione delle fasce e requisiti. - 5.2. Procedura di inserimento nelle fasce di classificazione. - **6. Obblighi relativi ai contratti.** - **7. Vigilanza e sanzioni.** - 7.2. Importi delle sanzioni. - 7.2. Competenza per gli accertamenti, le contestazioni e le notifiche. - 7.3. Spettanza dei proventi. - **8. Disposizioni transitorie e regolarizzazione.**
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI
APPENDICE: I diritti di segreteria

1. Riferimenti normativi

- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342 (G.U. n. 132 del 8 giugno 1994): Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio.
- D.M. 31 marzo 1995, n. 585 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 1996): Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- D.M. 18 luglio 2002 (G.U. n. 204 del 31 agosto 2002): Determinazione delle nuove tariffe di facchinaggio per il biennio 2002-2004.
- **D.M. 30 giugno 2003, n. 221** (G.U. n. 192 del 20 agosto 2003): Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
- **Lettera-Circolare del Ministero delle attività produttive del 12 settembre 2003, Prot. 556867** – Decreto 30 giugno 2003, n. 221, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”.
- **Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003** – Decreto 30 giugno 2003, n. 221, regolamento recante disposizioni di

attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

- **Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3590/C del 2 settembre 2005:** Decreto 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17, legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio – Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 14, comma 2.

- **Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3595/C del 13 dicembre 2005:** Decreto 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17, legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) – Ulteriori indicazioni applicative.

- **Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006:** Decreto 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17, legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio) – Ulteriori indicazioni applicative.

- **Ministero delle attività produttive – Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 - Prot. 0003469:** Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro.

- **Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7:** Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. **Art. 10, comma 3.** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 – **In vigore dal 2 febbraio 2007** e convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 aprile 2007, n. 40** – Suppl. Ord. alla G.U. n. 77 del 2 aprile 2007 – **In vigore dal 3 aprile 2007**).

- **Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811:** Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3, D.M. n. 274/1997 e art. 8, D.M. n. 221/2003).

2. Premessa

La prima legge che disciplinò i lavori di facchinaggio fu la n. 407 del 3 maggio 1955, poi abrogata, dopo circa quarant'anni, dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342.

La legge prevedeva una Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, con sede presso l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e di una Commissione provinciale dislocata presso ogni Provincia.

Con la legge n. 342 del 18 aprile 1994, emanata in applicazione delle direttive disposte dalla legge n. 537 del 24 dicembre 1993, che dettava i nuovi criteri per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, furono dettate nuove norme in materia di procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini e dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio.

Vennero soppresse le Commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio e le loro funzioni furono affidate agli Uffici provinciali del lavoro.

Secondo quanto stabilito all'articolo 3, della legge n. 342/1994, l'attività di facchino può essere esercitata *“previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa”*.

Con il Decreto 30 giugno 2003, n. 221 emanato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata dettata una nuova normativa, nell'intento di “riqualificare le imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci”.

Il Decreto, emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ¹, introduce delle novità di assoluto rilievo creando nel settore una piccola rivoluzione.

Le imprese che intendono esercitare una delle attività indicate all'art. 2 del D.M. n. 221/2003 dovranno, infatti, possedere, al momento della denuncia dell'attività al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, requisiti **di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa e i requisiti di onorabilità**.

Il decreto in questione **è entrato in vigore il 4 settembre 2003**.

La struttura, come vedremo meglio più avanti, ricalca da vicino quella delle imprese di pulizia, anche se presenta delle rilevanti peculiarità.

3. Ambito di applicazione

3.1. Il contenuto della norma

Una delle principali difficoltà che si sono presentate appena è uscito il decreto è stata quella di fissare i limiti della sua applicazione. Che cosa si deve intendere per attività di facchinaggio? Quali imprese vi rientrano?

Il D.M. n. 221/2003 non formula una definizione precisa né tenta di fissare alcuni criteri distintivi, ma si limita a fare riferimento ad una norma preesistente, e precisamente alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, la quale già conteneva un elenco di attività da ricomprendere nell'ambito dell'attività di “facchinaggio”.

¹ Si riporta l'articolo 17:

“**Art. 17.** - *(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)*

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.

All'articolo 2, comma 1 del decreto in commento si stabilisce, infatti, che per attività di facchinaggio si intendono quelle attività “*svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti*”, come di seguito indicate:

- a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ², art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza inestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il presente regolamento **non si applica ai pesatori pubblici** di cui all'articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983 ³.

3.2. L'interpretazione della norma

Sull'interpretazione della norma sopra riportata sono nati subito, come si diceva, dubbi e incertezze interpretative, ai quali ha cercato di porre rimedio la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3570/C del 30 dicembre 2003, fornendo alcuni chiarimenti necessari ad una prima applicazione del decreto.

La Circolare si è soffermata soprattutto sul criterio distintivo usato dal decreto fra attività di facchinaggio, in un certo senso “principali”, e quelle a queste “preliminari e complementari”, in merito al quale, il problema che si pone è se le seconde rilevino ai fini della regolamentazione solo se in posizione di preliminarità e complementarietà rispetto a quelle di facchinaggio.

Nella Circolare, il Ministero riporta il parere del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redattore tra l'altro del citato decreto del 3 dicembre 1999, secondo il quale:

- 1) le attività di cui alla lettera b), **funzionalmente complementari** a quelle di cui alla lettera a), “devono essere considerate nella loro specificità ai fini dell'individuazione dell'oggetto sociale, per la verifica dell'applicabilità all'impresa della disciplina *de qua*”;
- 2) non si può limitare l'applicazione della norma stessa alle attività rientranti nella sola lettera a) ed escludere quelle rientranti alla lettera b), in quanto **entrambe “integrano e definiscono la qualificazione giuridica del facchinaggio** che si articola, pertanto, nel complesso delle fattispecie descritte ai punti a) e b) della norma *de qua*”.

² Concernente: “*Riordino della legislazione in materia portuale*”.

³ Concernente: “*Approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici*”.

Le attività elencate nella lett. b) rilevano autonomamente ai fini dell'assoggettamento alla disciplina in questione solo se funzionali a quelle di cui alla lett. a). Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto n. 221/2003, rilevano non tanto le attività esercitate singolarmente e in modo autonomo quanto piuttosto **l'esercizio di tali attività in stretta complementarità e funzionalità con le prime.**

Come norma generale si può dire che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova normativa **tutte le attività principalmente destinate alla movimentazione delle merci e dei prodotti.**

Da un lato, vi sono delle **attività tipicamente legate allo spostamento di merci** indistinto e generalizzato, che vengono denunciate proprio come "facchinaggio" (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 221/2003), quali: portabagagli, facchini ed affini, accompagnatori di bestiame, scaricatori di porto, imprese di trasloco.

Dall'altro, vi sono le attività che si configurano come **"prestazione di servizi specializzati di movimentazione merci per conto di terzi"** (art. 3, comma 1, lett. b), D.M. n. 221/2003).

Le imprese di facchinaggio che rientrano in questa categoria sono quelle che movimentano le merci di utilizzo o di scarto di altre attività.

Rientrano, pertanto, in questa categoria:

- quelle che insaccano, pesano, legano, accatastano, ecc. merci varie ed in particolare: prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari;
- quelle che gestiscono il ciclo logistico del magazzino;
- quelle che eseguono la pulizia di magazzini e piazzali;
- quelle che curano la presa a la consegna, la selezione e la cernita di prodotti e scarti;
- quelle che spostano, separano, smaltiscono i prodotti della mattazione, della scuoiatura, della toelettatura e della macellazione, dell'abbattimento di piante (purchè destinate alla trasformazione in cellulosa, carta e simili).

In merito al campo di applicazione, la recente **Circolare n. 3595/C del 13 dicembre 2005** del Ministero delle attività produttive ha riconfermato l'orientamento già espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il quale le attività di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2, del D.M. n. 221/2003 rientrano nella definizione giuridica di facchinaggio solo qualora siano **preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.**

Per la qualificazione dell'attività di un'impresa di facchinaggio è necessario far riferimento all'attività principale svolta e che, solo qualora l'attività dell'impresa così individuata si ponga quale preliminare e complementare all'attività di facchinaggio, essa potrà essere soggetta alla normativa in commento.

Il Ministero di auspica, in ogni caso, che, per superare le legittime perplessità di molti operatori del settore, la norma in questione venga nuovamente riformulata.

E' opportuno sottolineare ancora una volta che **non rientrano nell'attività di facchinaggio** tutte quelle imprese che si occupano direttamente della movimentazione delle merci utilizzate o prodotte nella propria normale attività.

Sono imprese di facchinaggio solo quelle che trattano merci di terzi.

Nonostante questi punti fermi, rimangono tuttavia dubbi sull'applicazione della normativa che regola l'attività di facchinaggio in merito ad attività che vengono considerate "di confine".

Per quanto riguarda la **"pulizia di magazzini e piazzali"** viene precisato che si dovrà tener presente il modo con cui viene denunciato lo svolgimento di tale attività. Se nella domanda viene fatto riferimento solo ed esclusivamente alle attività in

parola, dovrà essere applicato il Decreto n. 221/2003, da considerare norma speciale; nel caso, invece, si faccia un generico riferimento alle attività di pulizia, si dovrà applicare la relativa disciplina dettata dalla Legge n. 82/1994.

Pertanto l'impresa che denuncia l'esercizio esclusivo della "pulizia di magazzini e piazzali" rientra nella disciplina del facchinaggio e non in quella delle imprese di pulizia.

Circa la "**presa e consegna**" e i "**recapiti in loco**", trattandosi di attività miste di movimentazione della merce e di trasporto della stessa, ai fini dell'applicazione della norma in commento rileverà esclusivamente quella parte di attività relativa al facchinaggio (movimentazione della merce).

Questa logica dovrà essere tenuta presente anche ai fini del calcolo del fatturato o del volume di affari per l'iscrizione nelle fasce di classificazione: dovrà essere considerato solo il fatturato relativo all'attività di facchinaggio /movimentazione della merce.

Questo criterio dovrà essere applicato per tutte quelle attività che hanno o possono avere un contenuto "misto".

Difficoltà maggiori si sono verificate nell'applicazione della nuova normativa in campi (non affrontati dalla Circolare sopra menzionata), quali: la raccolta, la cernita e il trasporto di rifiuti, l'autotrasporto di merci conto terzi.

Per quanto riguarda **la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti**, peraltro già regolamentato da una specifica normativa la quale prevede la iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, potrebbe ipotizzarsi un accavallamento di normative tanto da poter ritenere che la stessa attività possa essere assoggettata anche alla nuova normativa sull'attività di facchinaggio.

Quali delle due normative prevale?

Per quanto riguarda l'attività di **autotrasporto di merci conto terzi** la Circolare si è limitata a precisare che, ai fini dell'applicazione della normativa sul facchinaggio, rilevano solo le attività di diretta movimentazione delle merci. Dunque, "*il trasporto*" delle stesse ne dovrebbe restare escluso.

A questo punto resta di fondamentale importanza, ai fini dell'inquadramento delle imprese, la denuncia che viene fatta dell'attività effettivamente esercitata, dalla quale dipenderà l'assoggettamento ad una o ad un'altra normativa e, di conseguenza, la qualificazione in una o in un'altra categoria.

4. L'iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane

4.1. Soggetti tenuti all'iscrizione

Tutte le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'articolo 2, del D.M. n. 221/2003 hanno l'obbligo dell'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

In merito a tale iscrizione, l'articolo 3 del decreto in commento, fornisce alcune precisazioni con riferimento a determinati soggetti non pacificamente destinatari del decreto in questione, quali i consorzi, gli enti o associazioni che non svolgono attività commerciale, i facchini non imprenditori e le imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione europea.

I **consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile**, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, devono indicare una o più imprese del consorzio, affidatarie

dei servizi, che siano dotate dei requisiti previsto agli articoli 5, 6 e 7, di cui parleremo nel prossimo paragrafo

Gli enti che esercitano una o più attività, ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti agli articoli 5, 6, e 7.

I **facchini non imprenditori**, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Le **imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea** che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività regolamentate dal decreto in commento hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), a condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività, nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano, invece, alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

4.2. I requisiti richiesti dal D.M. n. 231/2001

Analogamente a quanto previsto per le imprese di pulizia, i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane da parte delle imprese di facchinaggio sono di tre ordini:

- a) di capacità economico-finanziaria,**
- b) di capacità tecnica ed organizzativa e**
- c) di onorabilità.**

I primi due requisiti si riferiscono alla struttura operativa delle imprese, il terzo si riferisce ai loro titolari, soci o amministratori.

4.2.1. Requisiti di capacità economico-finanziaria

I requisiti di capacità economico-finanziaria sono quelli previsti all'articolo 5 del D.M. n. 221/2003, e riguardano:

- a) una **comprovata affidabilità** attestata da istituto bancario;
- b) il possesso di un **patrimonio netto** (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) l'inesistenza di notizie sui **protesti** iscritte nel Registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci (compresi i soci accomandanti), per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
- d) **l'iscrizione all'INPS e all'INAIL**, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

I requisiti di cui alla lettere c) e d) devono essere posseduti al momento dell'inizio dell'attività; mentre i requisiti di cui alle lettere a) e b) si devono maturare durante il primo periodo di attività e dovranno essere mantenuti costantemente in seguito (pena la cancellazione dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane).

Nella Circolare n. 3570/C, il Ministero delle attività produttive ha ritenuto di precisare alcuni punti.

Affidabilità e attestati bancari

In merito alla locuzione "*comprovata affidabilità **attestata da un istituto bancario***", il Ministero ha ritenuto di precisare che la formulazione della norma non rende possibile accedere ad interpretazioni semplificatrici analoghe a quelle cui si è pervenuti per le imprese di pulizia e che pertanto le attestazioni in parola dovranno effettivamente provenire da un istituto bancario, devono confermare l'affidabilità dell'impresa e non devono recare una data anteriore a tre mesi rispetto al giorno della presentazione.

Per quanto riguarda **le imprese nuova costituzione**, la norma precisa che la prova di questo requisito andrà fornita "alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività" e quindi al secondo anno.

Secondo il Ministero la norma va intesa nel senso che, l'attestazione in parola debba essere trasmessa entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio, che normalmente si chiude il 31 dicembre.

Nel caso di mancata trasmissione la Camera di Commercio dovrà provvedere a sollecitare l'adempimento, pena l'avvio della procedura di cancellazione, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del sollecito stesso.

Patrimonio netto e fatturato

In merito alla interpretazione della locuzione di cui al comma 1, lett. b) "**alla fine del primo esercizio finanziario utile**" riferita al patrimonio netto viene precisato che l'espressione utilizzata non possa che identificare:

- a) la scadenza del primo esercizio di attività dell'impresa, con riferimento al quale viene predisposto il primo bilancio, nel caso di società di capitali;
- b) il 31 dicembre dell'anno in cui l'impresa ha iniziato la sua attività, nel caso di società di persone e di imprese individuali.

Il riscontro circa il corretto rapporto tra patrimonio e fatturato potrà essere effettuato, per le società di capitali, attraverso la consultazione del **bilancio d'esercizio**.

Nel caso delle imprese individuali, società di persone e consorzi, non tenuti alla redazione del bilancio, l'adempimento potrà essere attestato mediante **apposita dichiarazione asseverata** da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto nell'apposito albo, da depositarsi presso la Camera di Commercio entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali (termini per la dichiarazione dei redditi).

Non è escluso che nei confronti di tali imprese il controllo possa essere effettuato mediante l'esame delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA.

Per le imprese individuali si richiede, inoltre, che i beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa siano "beni interamente liberati" e cioè nella piena disponibilità dell'impresa stessa (non gravati da pegno o ipoteca).

4.2.2. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa e il preposto alla gestione tecnica

I requisiti di capacità tecnico-organizzativa sono quelli previsti all'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 221/2003, e precisamente:

- a) aver svolto un periodo **di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni**, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;
- b) aver conseguito un **attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività**, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

Come si può notare, non viene richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Ciascuno di questi requisiti, come ha precisato la Circolare n. 3570/C, è da considerarsi **autonomamente abilitante**. Non devono pertanto essere posseduti congiuntamente.

Per quanto riguarda il periodo di esperienza, secondo quanto sostenuto dal Ministero nella Circolare n. 3570/C, si ritiene che debba essere stato svolto, anche in assenza di una esplicita indicazione della norma in tal senso, quanto meno con la qualifica di **operaio qualificato** (o equivalente) addetto a compiti immediatamente connessi con l'attività di facchinaggio e la movimentazione di merci.

Le esperienze maturate nell'esecuzione di compiti amministrativo-contabili sono, pertanto, da ritenere non idonee.

Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti:

- **dal dipendente, o**
- **dal familiare collaboratore, o**
- **dal socio lavoratore, o**
- **dal titolare d'impresa, o**
- **dal preposto alla gestione tecnica**, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui sopra.

Il preposto alla gestione tecnica e il rapporto di immedesimazione

Quali tipologie di rapporto devono intercorrere tra il preposto alla gestione tecnica e l'impresa al fine di considerare il requisito tecnico-professionale come riferibile all'impresa stessa?

Analogamente a quanto previsto per le imprese di pulizia (art. 2, comma 2, D.M. n. 274/1997), i requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal **preposto alla gestione tecnica**, il quale dovrà avere un rapporto d'immedesimazione con l'impresa.

Il Ministero delle attività produttive ha in più occasioni ribadito che tra il preposto alla gestione tecnica (soggetto che concretamente possiede i requisiti professionali previsti dalla legge) e l'impresa deve intercorrere un **rapporto di immedesimazione**, ovvero sia un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa.

Nella Circolare n. 3597/C del 27 gennaio 2006 il Ministero torna sull'argomento soprattutto in relazione alle forme di collaborazione che si possono concretamente attuare, affermando testualmente: "Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo

stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, **impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni**, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa (cfr. Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, punto 4d)".

Si ripropone anche in questo caso il problema di chi possa ricoprire la carica di "preposto".

Di certo, possono ricoprire la carica di preposto, a condizione che effettivamente svolga la propria attività lavorativa nell'impresa nel settore del facchinaggio:

- il titolare di un'impresa individuale;
- il familiare collaboratore;
- il socio lavoratore;
- il dipendente.

Non si tratta di un elenco tassativo in quanto rimane aperta la possibilità di conferire tale incarico ad altre categorie di prestatori di lavoro (amministratore, procuratore, ecc.), a condizione che non siano "esterni" all'impresa e che si configuri rapporto di "immedesimazione" tra preposto e attività di facchinaggio.

In questo caso, il preposto dovrà dichiarare nel modello di denuncia di inizio attività che la sua carica si svolge in un rapporto di stabile collaborazione.

I requisiti richiesti sono quelli indicati sopra (esperienza lavorativa di almeno tre anni, attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività).

Anche per quanto riguarda le imprese di facchinaggio "il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno" (art. 6, comma 1, D.M. n. 221/2003).

Nella Circolare n. 3597/C de 27 gennaio 2006, oltre ai soggetti di cui sopra, vengono prese in considerazione altre tre tipologie di rapporto al fine di verificarne la rispondenza al principio di immedesimazione:

- **l'associato in partecipazione;**
- **l'institore;**
- **il direttore.**

Per quanto riguarda il **contratto di associazione in partecipazione**, vengono confermate le direttive impartite nelle precedenti Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, punto 4d e n. 3439/C del 27 marzo 1998, punto 2c, nel senso della positiva utilizzabilità di tale forma contrattuale ai fini in questione.

A dimostrazione del rapporto di immedesimazione e al fine di sgomberare qualsiasi ipotesi di un rapporto che possa far riferimento alla figura del consulente o del professionista esterno, viene ribadita la necessità della **produzione del relativo contratto scritto**, debitamente registrato presso il competente Ufficio del Registro, dal quale risulti il numero delle ore e il compenso minimo per la prestazione dell'associato.

Non solo, viene ribadita l'opportunità, peraltro già prevista dalla Circolare n. 3439/C del 1998, di richiedere, oltre alla copia del contratto, una **dichiarazione resa da entrambi i soggetti** (associante e associato) in ordine alla tipologia del rapporto fornito dall'associato ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione.

Nulla impedisce che il preposto alla gestione tecnica possa essere un "**Institore**". Per tale figura è necessario far riferimento agli articoli 2203 e seguenti del Codice civile, dai quali si desume che l'institore rappresenta l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa potendo compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui è preposto.

Per quanto riguarda l'**associazione in partecipazione** è necessario ora ricordare che l'**art. 53 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81** (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*) ha decretato il **superamento del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro**.

Modificando l'articolo 2549 c.c., se l'associato è una persona fisica **l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro**.

I contratti in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

In merito alla figura del "**Direttore**" la Circolare avverte di porre l'attenzione sulla ripartizione dei poteri e delle competenze all'interno della realtà di ogni singola azienda, prendendo in considerazione, in modo particolare: l'inquadramento contrattuale, il ramo operativo affidato, il potere rappresentativo dell'impresa, eventuali limitazioni di tale potere, ecc.

In merito poi alla possibilità che un medesimo soggetto venga nominato preposto alla gestione tecnica per conto di più imprese, la Circolare ribadisce la preclusione già indicata in riferimento ad altre attività soggette ad analoga disciplina (impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia).

Il Ministero delle attività produttive è intervenuto nuovamente sulla figura del responsabile tecnico, con la **Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006**, ribadendo che "*Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di immedesimazione*".

Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un "**vincolo stabile e continuativo**", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- **il titolare,**
- **il lavoratore dipendente,**
- **il socio prestatore d'opera,**
- **il familiare collaboratore,**
- **l'institore,**
- **l'associazioni in partecipazione.**

Maturazione del requisito professionale

Ai fini della maturazione del requisito professionale in questione, secondo la Circolare n. 3597/C la formula utilizzata nell'articolo 6 (periodo **di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni**, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti) appare restrittiva rispetto a quelle utilizzate in altre normative settoriali, per cui:

- a) l'esperienza lavorativa **non deve essere stata maturata necessariamente in un'unica soluzione o presso un'unica impresa;**
- b) l'esperienza lavorativa non dovrà essere essersi svolta necessariamente nella forma del lavoro dipendente: potrà, ad esempio, essere utilmente valutata

l'esperienza maturata nell'ambito di un **rapporto di collaborazione a progetto**, di cui agli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. n. 276 del 2003, oppure l'esperienza maturata nell'ambito di un **rapporto di lavoro a tempo parziale**.

Ovviamente, nella valutazione dei titoli professionali ai fini dell'esercizio di attività regolamentate, tali periodo lavorativi andranno valutati secondo criteri di proporzionalità, per cui, ad esempio, un anno di lavoro ad orario dimezzato, sarà computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno.

Per quanto concerne **l'acquisizione dei requisiti tecnico-professionali da parte delle nuove figure contrattuali previste dalla riforma del lavoro** si rimanda a quanto già detto nel capitolo "Imprese di pulizia", paragrafo 3.2.3.

La valutazione dei titoli di studio

In merito al requisito di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 6, la Circolare n. 3595/C del 13 dicembre 2005 ha tenuto a precisare che, nonostante la formulazione della norma sembri escludere titoli diversi dagli attestati di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, una attenta valutazione degli indirizzi della giurisprudenza in materia induco a concludere che debbano ritenersi utilmente valutabili anche i titoli di studio veri e propri (diplomi secondari, diplomi universitari, lauree brevi, lauree) *"a condizione che i corsi per conseguire gli stessi comportino un approfondimento maggiore delle materie che formano oggetto dei corsi di formazione espressamente dedotti dalla norma"*.

Pertanto, secondo il Ministero, possono essere ritenuti idonei i titoli nel cui corso di studi sia previsto:

- a) nel caso di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, almeno un **biennio di fisica** ovvero un **biennio di discipline organizzative aziendali**, ovvero un **biennio di economia aziendale**;
- b) nel caso di titoli a livello universitario, **almeno un esame in fisica o in economia aziendale**.

4.2.3. Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità sono quelli previsti all'articolo 7 del D.M. n. 221/2003, e precisamente:

- a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione (verifica: *casellario giudiziale*);
- b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione (verifica: *casellario giudiziale*);
- c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (verifica: *casellario giudiziale*);
- d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso (verifica: *casellario giudiziale*; *certificato antimafia*; *accertamenti presso la Questura*);

- e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (verifica: *casellario giudiziale*);
- f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ⁴.

Il fallimento non è ostativo.

Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui sopra:

- a) **il titolare** dell'impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- b) **tutti i soci** per le società in nome collettivo, **i soci accomandatari** per le società in accomandita semplice o per azioni, **gli amministratori** per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Per i consorzi di cui all'art. 2612 C.C. i requisiti devono essere posseduti da una o più imprese consorziate (art. 3, comma 1, D.M. n. 221/2003).

Come si può notare, anche in materia di requisiti di onorabilità vi è una strettissima affinità tra le imprese di pulizia e le imprese di facchinaggio. Con una particolarità: per le imprese di facchinaggio, la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità deve essere resa individualmente da ciascuna delle persone tenute a possederli. Infatti, ogni socio di Snc, ogni socio accomandatario di Sas, ogni amministratore di società di capitali o di società cooperativa dovrà compilare e sottoscrivere un modello intercalare, da allegare al modello di denuncia di inizio attività.

[4.3. Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007](#)

Il **comma 3, dell'art. 10 del decreto-legge n. 7/2007** (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 aprile 2007, n. 40**, ha stabilito che l'attività di facchinaggio è soggetta alla **sola dichiarazione di inizio attività**, resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare alla Camera di Commercio competente, e **non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza lavorativa**.

Con tale disposizione si è voluto eliminare i requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per alcune attività di carattere elementare, quali la pulizia e il facchinaggio, che apparivano realisticamente eccessivi; quali, ad esempio, la conoscenza della chimica, per le pulizie, e della fisica, per il facchinaggio.

Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico finanziaria.

Per quanto riguarda l'adempimento presso la Camera di Commercio, non è stata chiarita la distinzione tra un'impresa non artigiana, che deve inoltrare la dichiarazione d'inizio attività al Registro delle imprese, e un'impresa artigiana che deve, invece, inoltrare tale dichiarazione alla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

⁴ Concernente: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi", ora abrogata dall'art. 85, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (a decorrere dal 24 ottobre 2003).

Secondo il parere di chi scrive si tratta di una svista, peraltro compensata dalla disposizione dettata dall'art. 4 del D.M. n. 221/2003.

Del resto, il legislatore, nel dettare questa nuova norma, è voluto intervenire esclusivamente sui requisiti richiesti e non sulle modalità di denuncia presso la Camera di Commercio.

Nella legge di conversione è stata, a questo punto, introdotta una ulteriore novità: per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono inoltre necessari i requisiti di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 5, del D.M. n. 221/2003. Si tratta, in sostanza, di uno dei requisiti di capacità economico-finanziaria, che richiedeva il possesso di un **patrimonio netto** (capitale sociale più riserve) **pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa**, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dunque, come per le imprese di pulizia e di disinfezione, anche per l'attività di che di facchinaggio **non viene più previsto l'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi** (titoli di studio ed esperienza professionale) e **per le sole imprese di facchinaggio** non dovrà più, inoltre, essere dimostrato il possesso di un determinato patrimonio netto.

In ogni caso, l'attività di facchinaggio potrà essere esercitata solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute, in particolare del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

4.4. Le modalità di iscrizione

Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'articolo 2, del D.M. n. 221/2003, devono presentare denuncia all'ufficio del Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, allegando un apposito modello ⁵, nel quale dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e di cui abbiamo parlato al paragrafo 4.2.

Non pare che ci siano dubbi al fatto che l'esercizio dell'attività di facchinaggio ricada, anche se non espressamente detto, nell'ambito di applicazione dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990 e che pertanto si tratti di una **denuncia di inizio di attività**.

L'avvio delle attività in questione, come ha precisato anche il competente Ministero nella Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003, ricalca la identica procedura prevista agli articoli 7, 9 e 10 del D.P.R. n. 558/1999, per le attività di autoriparazione, di impiantistica e di pulizie.

Varrà, pertanto, anche per tali imprese la regola secondo cui la data di concreto avvio dell'attività deve coincidere con la data della denuncia dell'avvio stesso.

Non dovranno pertanto essere accettate denunce di avvio dell'attività relative ad attività già concretamente iniziate.

Tale denuncia, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 221/2003, va presentata:

- a) **da parte delle imprese artigiane**, direttamente alla Commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana;
- b) **da parte delle altre imprese**, direttamente al Registro delle imprese.

⁵ Si rimanda alla sezione "Modulistica" > Registro delle imprese > Imprese di facchinaggio > Denuncia di inizio attività.

L'ufficio del Registro delle imprese, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, deve provvedere all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

Si tratta di una disposizione esattamente uguale a quella dettata dal D.P.R. n. 558 del 1999, all'art. 7, comma 2, per le imprese di pulizia; all'art. 9, comma 2, per le imprese che esercitano attività di installazione di impianti; all'art. 10, comma 2, per le imprese di autoriparazione.

Viene usata ancora la locuzione "*iscrizione provvisoria*", anche se di fatto si tratta di una vera e propria "iscrizione", seppur condizionata, per almeno 60 giorni, dall'esito dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dell'Ufficio.

Nel caso di accertamento positivo, l'iscrizione diverrà definitiva; in caso contrario all'impresa verrà comunicata l'inibizione all'esercizio dell'attività denunciata e la conseguente cancellazione, qualora si tratti di impresa individuale.

Da quanto sopra si ricava quanto segue:

- a) l'iscrizione ha, in questo caso, valore costitutivo dell'abilitazione all'esercizio dell'attività, per cui si può dire che le imprese possono legittimamente operare in quanto e finché sono iscritte; viceversa, nel caso di imprese non iscritte, ovvero nel caso di imprese alle quali sia stata sospesa l'attività o che siano state cancellate, lo svolgimento dell'attività di facchinaggio è da considerarsi abusivo e soggetto a sanzione amministrativa;
- b) nella fase iniziale della vita dell'impresa, il valore abilitante dell'iscrizione è temporaneamente assunto da una denuncia di inizio attività, resa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990. L'adozione di questo procedimento presuppone:
 - 1) la impossibilità di denuncia retroattiva;
 - 2) la subordinazione dell'effetto abilitante alla completezza formale della denuncia (dichiarazione di possesso dei requisiti resa tramite idonea documentazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà);
 - 3) pagamento dei diritti e delle imposte;
 - 4) obbligo dell'ufficio di verificare il possesso dei requisiti entro 60 giorni dal giorno della denuncia.

4.5. Diritti e imposte

4.5.1. Diritto di segreteria aggiuntivo

Per quanto riguarda i diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio devono corrispondere alla Camera di Commercio, l'art. 4, comma 3, del D.M. n. 221/2003 aveva stabilito che fossero gli stessi previsti per le imprese di pulizia e pertanto aumentati del 30%.

Il D.M. 29 novembre 2004, che ha da ultimo adeguato i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, in vigore dal 3 dicembre 2004, ha introdotto una novità che riguarda i diritti di segreteria dovuti dalle imprese che esercitano le attività di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio.

Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all'esercizio di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a **15.00 euro**, nel caso di tratti di società, a **9.00 euro**, nel caso si tratti di imprese individuali.

Il fatto che questa novità sia stata riportata solo nella Tabella A, allegata al citato D.M. 29 novembre 2004, riguardante i diritti dovuti nei confronti del Registro delle imprese, ha subito creato qualche perplessità interpretativa soprattutto in ordine

all'applicazione di tali diritti per le imprese artigiane, le quali si rifanno, invece, alla Tabella B, allegata al medesimo decreto.

Si attendono delucidazioni in merito da parte del competente Ministero delle attività produttive.

Bisogna precisare che per quanto riguarda le imprese di pulizia e di facchinaggio, detto importo sostituisce il diritto previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del D.M. n. 247/1997 e dall'art. 4, comma 3, del D.I. n. 221/2003.

Per quanto riguarda i **diritti di segreteria**, gli importi da pagare sono quelli previsti per il Registro delle imprese o per l'Albo delle imprese artigiane ⁶.

4.5.2. Tassa di concessione governativa

Oltre al pagamento dei diritti di segreteria, in analogia con quanto previsto per le imprese di autoriparazione, di impianti e di pulizia, è previsto, secondo il nostro parere, anche il pagamento della **tassa di concessione governativa** dell'importo di cui all'art. 22 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, approvata da ultimo con il D.M. 28 dicembre 1995 ⁷.

Il pagamento di tale tassa dovrà effettuarsi sul CCP n. 8007, intestato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Tasse Concessioni Governative, avendo cura di allegare la relativa attestazione al modello di denuncia di inizio attività.

4.6. I provvedimenti disciplinari

4.6.1. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

Secondo quanto stabilito all'articolo 9, del D.M. n. 221/2003, le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, con motivato provvedimento, rispettivamente, del responsabile del procedimento o della commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta:

- a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ⁸ e successive modificazioni;
- b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ⁹;
- c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;

⁶ Si veda in questo sito: **La Camera di commercio** – Adempimenti e servizi – **Appendici** – Diritti di segreteria riscossi dalla Camera di commercio.

⁷ Si veda, a tale proprio, le Circolari del MICA n. 3343/C del 28 luglio 1995 e n. 3372/C del 16 giugno 1995; si veda anche la Lettera-Circolare del MICA n. 598148 del 21 ottobre 1999; si veda ancora la risposta dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Vento n. 907-19676/2003 del 25 luglio 2003 all'istanza di interpello presentata dalla Camera di Commercio di Padova.

⁸ Concernente “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

⁹ Concernente “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi”.

- d) il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti per la prestazione dei servizi, previsti dall'articolo 11 (Vedi: punto 6).

Il provvedimento motivato di sospensione viene adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio (art. 9, comma 2).

La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa stessa qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

A questo fine l'impresa dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito (art. 9, comma 3).

Avverso il provvedimento di sospensione, l'impresa potrà ricorrere, se non artigiana, alla Giunta della Camera di Commercio, se artigiana, alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica (art. 9 comma 4).

Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione (art. 9, comma 5).

La Giunta della Camera di Commercio, per le imprese non artigiane, o la Commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, hanno facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente, qualora si tratti:

- a) di una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
- b) di una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Nel caso, invece, si tratti di infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali, la predetta autorizzazione è data anche "a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti", qualora, però, il comportamento dell'impresa non risulti determinato da dolo o da colpa grave (art. 9, comma 6).

La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato (art. 9, comma 7).

4.6.2. Cancellazione e reinscrizione

Il procedimento di sospensione e di cancellazione delle imprese di facchinaggio dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane presenta la stessa struttura di quello istituito per le imprese di pulizia.

Sospensione dell'iscrizione

Secondo quanto stabilito all'art. 9 del D.M. n. 221/2003, le imprese vengono **sospese**, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane per:

- a) violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626);
- b) violazione del divieto di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369);
- c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro;
- d) mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti di importo superiore a 50.000 euro all'anno.

Il provvedimento motivato di sospensione viene adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

La sospensione può essere accordata anche su istanza dell'impresa qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito (art. 9, comma 3, D.M. n. 221/2003).

Cancellazione

Secondo quanto stabilito all'articolo 10 del D.M. n. 221/2003, le imprese vengono **cancellate**, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane, qualora:

- a) non presentino istanza di sospensione nel caso di perdita di uno o più requisiti previsti agli articoli 5, 6 e 7;
- b) non venga accolta l'istanza di sospensione;
- c) non siano rimosse le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato.

Il provvedimento motivato di cancellazione viene adottato dal responsabile del procedimento, per le imprese non artigiane, ovvero dalla Commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio (art. 10, comma 2).

Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attività di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta la cancellazione dal Registro delle imprese o dall'Albo delle imprese artigiane.

Per l'impresa costituita, invece, in forma societaria comporta la cessazione dell'attività e quindi lo stato di INATTIVA. In questo caso è consentito richiedere la reinscrizione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, nel caso siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio (art. 10, comma 5).

Ricorsi

Avverso il provvedimento di sospensione o di cancellazione l'impresa può ricorrere, se non artigiana, alla Giunta della Camera di Commercio, e, se artigiana, alla Commissione regionale per l'artigianato, **entro sessanta giorni dalla data della notifica** (art. 10, comma 3).

Avverso il provvedimento di sospensione è facoltà dell'impresa esperire **ricorso alla Giunta della Camera di Commercio**, nel caso di impresa non artigiana, ovvero alla Commissione regionale per l'artigianato, nel caso di impresa artigiana, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

Nel caso di sospensione, la Giunta della Camera di commercio o la Commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) sopra riportati ha facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente.

Nel caso, invece, di cui alla lettera c) la predetta autorizzazione viene data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.

Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è concessa la facoltà di stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione (art. 9, comma 5, D.M. n. 221/2003).

La sospensione ha la **durata di novanta giorni rinnovabili**, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato (art. 9, comma 7, D.M. n. 221/2003).

5. Le fasce di classificazione

5.1. Determinazione delle fasce e requisiti

A differenza di quanto previsto per le imprese di pulizia, per le quali è prevista l'iscrizione in una determinata fascia solo per quelle imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, lettera d) della L. n. 82/94), per le imprese di facchinaggio l'iscrizione in una delle fasce di classificazione avviene, invece, **per tutte le imprese "ai fini della stipulazione dei contratti** relativi alle attività previste dal presente decreto".

Per entrambe le attività, la classificazione avviene, in sostanza, con il medesimo criterio: in base al **volume di affari, al netto dell'IVA**, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Dunque, tutte le imprese esercenti le attività di facchinaggio / movimentazione merci devono essere inserite nella fascia di classificazione.

Le **imprese attive da meno di tre anni**, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.

Le **imprese di nuova costituzione** o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale (fascia A) e dovranno in ogni caso presentare sia il modello si cui all'Allegato A che quello di cui all'Allegato B del decreto.

Le imprese di facchinaggio, presentando un apposito modello ¹⁰, sono iscritte nelle seguenti fasce di classificazione:

- a) **inferiore a 2,5 milioni di euro;**
- b) **da 2,5 a 10 milioni di euro;**
- c) **superiore a 10 milioni di euro** ¹¹.

L'inserimento nella fascia di classificazione avviene sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento presentato dall'impresa.

Tale elenco va presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titola dell'impresa.

Secondo il Ministero, le imprese di nuova costituzione e quelle operative da meno di due anni, considerato che in ogni caso andranno inserite nella fascia A, sono esentate da tale adempimento.

La comunicazione della **variazione positiva** (da una fascia inferiore ad una superiore) della fascia di classificazione è facoltativa.

La comunicazione della **variazione negativa** della fascia di classificazione di appartenenza, va comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Il Ministero ha tenuto a precisare che i trenta giorni debbano decorrere dal deposito del bilancio, nel caso di società di capitali o cooperative, dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi, nel caso di altri tipi di impresa.

All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita (art. 8, comma 3).

Ciò vuol dire che l'impresa non può stipulare singoli contratti di importo annuale superiore alla fascia di competenza.

Nel rispetto di tale disposizione – come ha precisato la Circolare n. 3570/C – l'impresa potrà stipulare singoli contratti (ovviamente con committenti diversi) i cui importi annuali sommati superino il limite superiore della fascia di appartenenza: ciò all'evidente fine di non limitare le possibilità, per le imprese, di passare ad una fascia di classificazione superiore.

Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui all'apposito modello e sono accompagnate dalla relativa documentazione (art. 8, comma 5).

Tali disposizioni si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale.

5.2. Procedura di inserimento nelle fasce di classificazione

In materia di inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti è stato chiesto se detto inserimento debba avvenire:

- a) immediatamente e di diritto, a seguito della presentazione, da parte dell'impresa, di una denuncia nella quale dichiara di possedere i requisiti che danno titolo all'inserimento stesso, oppure
- b) all'esito di una procedura di iscrizione su domanda, e quindi dopo che la Camera di Commercio ha provveduto a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di legge da parte dell'impresa.

¹⁰ “Istanza di iscrizione nella fascia di classificazione”.

¹¹ Per le imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, tali importi dovranno essere espressi nella moneta nazionale (art. 8, comma 6).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Nota del 7 agosto 2007, Prot. 0007811**, ha risposto che, nonostante che la nuova normativa preveda di sostituire le autorizzazioni amministrative con “dichiarazioni di inizio attività” da parte dell’interessato, le indicazioni normative che regolano questo specifico settore parlano di “iscrizione a domanda” o di “richiesta di iscrizione in una determinata fascia” e quando parlano di “presentazione di una denuncia di inizio dell’attività” (ora dichiarazione di inizio attività) lo fanno in riferimento al solo possesso dei requisiti (onorabilità, capacità tecnico- finanziaria, ecc.) e mai in riferimento alle fasce, per l’iscrizione nelle quali devono presentare un apposito modello (vedi Allegato B per il facchinaggio), con il quale si fa “istanza di iscrizione nella seguente fascia”. In questa modulistica non viene peraltro mai riportata la formula per le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Da tutto ciò, sembra di poter concludere che l’intenzione del legislatore fosse quella di condizionare l’inserimento nelle fasce di classificazione ad una apposita istanza di “iscrizione” e cioè ad un atto dell’amministrazione precedente, dopo un riscontro documentale, e non ad una mera denuncia da parte dell’istante.

Circa il **termine entro il quale è necessario provvedere a detta iscrizione**, lo stesso Ministero ritiene che, in mancanza di una espressa previsione di legge al riguardo, si debba applicare il disposto di cui al comma 3, dell’art. 2, della legge n. 241/1990, e cioè che il termine sia fissato in 90 giorni.

6. Obblighi relativi ai contratti

Secondo quanto stabilito all’articolo 11, del D.M. 221/2003, i contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all’anno, devono essere depositati, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell’impresa affidataria.

Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in più territori, il deposito è effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente (art. 11, comma 1).

La norma non prevede espressamente che copia di tali contratti debbano essere allegati al modello B ai fini dell’inserimento nelle fasce di classificazione e che quindi le Camere di Commercio debbano acquisirne copia. Le Camere di Commercio, se lo ritengono opportuno potranno, nell’ambito dei poteri di vigilanza loro conferiti, chiedere alle citate Direzioni provinciali informazioni in merito ai contratti depositati.

Per tali contratti deve essere stipulato un **contratto di assicurazione per la responsabilità civile** dipendente dall’uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi (art. 11, comma 2).

Ricordiamo che alle imprese cui è stata sospesa l’iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione (art. 9, comma 5).

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.M. n. 221/2003, l’impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all’impresa di facchinaggio non iscritta nel Registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane (art. 13, comma 5).

I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese o dall’Albo provinciale delle imprese artigiane, **sono nulli** (art. 13, comma 6).

7. Vigilanza e sanzioni

7.1. Vigilanza e monitoraggio sull'attività di facchinaggio

Secondo quanto stabilito all'articolo 12, del D.M. 221/2003, la Camera di Commercio esercita la vigilanza sull'attività di facchinaggio tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che vengono segnalate *“da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori”*.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio, potenzialmente rilevanti ai fini della iscrizione nelle fasce di classificazione, ne danno notizia “senza ritardo” alla Camera di Commercio competente (art. 12, comma 2).

Il responsabile del procedimento o la commissione provinciale per l'artigiano forniscono, a loro volta, notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 (sospensione dell'attività) e 10 (cancellazione e reinscrizione) divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse (art. 12, comma 3).

Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere, in collaborazione con le Camere di Commercio, attività di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento (art. 15, comma 1).

7.2. Le sanzioni

7.2.1. Importi delle sanzioni

All'articolo 13 del D.M. n. 221/2003, vengono fissate le seguenti sanzioni:

1. al titolare di impresa individuale, all'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti, le comunicazioni relative all'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dell'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti, e alla variazione negativa della fascia di classificazione (previste dall'art. 8, commi 4 e 5), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 200,00 ad euro 1.000,00**;
2. al titolare dell'impresa individuale, all'istitutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le società cooperative, che esercitano le attività di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 200 ad euro 1.000**;

3. ai medesimi soggetti di cui al punto 2, che affidano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui a precedente punto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 200,00 ad euro 1.000,00**;
4. a chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 500,00 ad euro 2.500,00**. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 5.000,00 ad euro 25.000,00**.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste sopra, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane (art. 12, comma 5).

7.2.2. Competenza per gli accertamenti, le contestazioni e le notifiche

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la **Commissione provinciale per l'artigianato** e per le altre imprese, il **Responsabile del procedimento** (art. 13, comma 7).

7.2.3. Spettanza dei proventi

I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell' **erario** (art. 13, comma 8).

8. Disposizioni transitorie e regolarizzazione

All'articolo 14 del D.M. n. 221/2003, vengono dettate le norme transitorie, che riguardano le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento (**4 settembre 2003**), risultano già iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio.

Queste imprese dovranno presentare, rispettivamente, all'ufficio del Registro delle imprese e alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni (**2 marzo 2004**), il modello di denuncia di inizio attività con tutte le attestazioni e gli atti precisati nel modello stesso.

Le denunce al Registro delle imprese dovranno effettuarsi facendo uso dell'apposita modulistica: **I2**, per le imprese individuali; **S5**, per le società.

Si deve tener presente che, mentre per le imprese individuali la denuncia potrà essere effettuata sia con la modulistica cartacea che con la modulistica informatica (Fedra e simili), per le società sarà obbligatorio procedere all'invio telematico, facendo uso della firma digitale.

Ai modelli dovrà essere allegata la denuncia di inizio attività, facendo uso dell'apposito modello previsto dal regolamento, con la quale si dichiara il possesso dei requisiti previsti dal nuovo regolamento.

Nel caso di mancata presentazione, da parte delle imprese, dei modelli di denuncia, entro il termine prescritto, le Camere di Commercio dovranno avviare la **procedura di cancellazione**, previa intimazione a far pervenire tali modelli entro il termine di trenta giorni.

Le medesime imprese, potranno continuare ad esercitare le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (**4 settembre 2003 – 4 settembre 2005**), anche in assenza dei requisiti:

- a) di capacità economico-finanziaria relativamente al possesso del **patrimonio netto** pari all' 8% del fatturato totale dell'impresa, nel settore del facchinaggio, ovvero, nel caso di impresa individuale, del possesso di tale requisito riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa e interamente liberati e quindi nella piena disponibilità dell'impresa (art. 5, comma 1, lettera b), D.M. n. 221/2003);
- b) di **capacità tecnico-organizzativa** (la nomina di un preposto) art. 6, D.M. n. 221/2003).

Dunque, le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane alla data del 4 settembre 2003 potevano continuare ad operare senza la nomina di un preposto e senza mantenere il prescritto rapporto patrimonio / fatturato.


Il Ministero delle attività produttive, proprio in prossimità della scadenza del 4 settembre 2005, è intervenuto, con la Circolare n. 3590/C del 2 settembre 2005, in merito alle problematiche connesse all'interpretazione della norma dettata all'art. 14, comma 2, fornendo una interpretazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 221/2003, meno rigida ma più logica e coerente con le finalità della norma transitoria, invitando le Camere di Commercio ad operare nel seguente modo:

- a) **nel caso di soggetti tenuti al deposito del bilancio**, il riscontro deve essere operato sul primo bilancio relativo all'esercizio chiuso dopo il 4 settembre 2005 (e quindi sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, da approvare entro 120 giorni);
- b) **nel caso di soggetti esclusi da tale obbligo** (imprese individuali e società di persone), deve invece essere operato sull'apposita dichiarazione asseverata depositata presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali relativi all'anno 2005.

Con questa interpretazione viene offerta a tutte le imprese la possibilità di usufruire di due annualità complete per adeguare il rapporto tra patrimonio netto e fatturato alla percentuale stabilita dalla legge.

TABELLA RIEPILOGATIVA

I REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'



Richiesta del certificato generale del Casellario giudiziale e del certificato del Casellario dei carichi pendenti.

APPENDICE

LA TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER LE IMPRESE DI IMPIANTISTICA, DI AUTORIPARAZIONE, DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO

| SOGGETTO | ADEMPIMENTO | DIRITTO BASE (1) | CONTRIBUTO Aggiuntivo (2) | TOTALE DA VERSARE |
|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Società di capitali | Iscrizione | 120.00/90.00 | 15.00 | 135.00/105.00 |
| Società di capitali | Inizio attività | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 |
| Società di capitali | Aggiunta attività pulizia | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 |
| Società di capitali | Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 (5) |
| Società di capitali | Variazione preposizione tecnica | 50.00/30.00 | ==== | 50.00/30.00 |
| SNC - SAS | Iscrizione con denuncia di inizio attività | 120,00/90.00 | 15.00 | 135.00/105.00 |
| SNC - SAS | Inizio attività | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 |
| SNC - SAS | Aggiunta attività | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 |
| SNC - SAS | Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 (5) |
| SNC - SAS | Variazione preposizione tecnica | 50.00/30.00 | ==== | 50.00/30.00 |
| Cooperativa sociale | Iscrizione con denuncia di inizio attività | 60.00/45.00 | 15.00 | 75.00/60.00 |
| Cooperativa sociale | Inizio attività | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 |
| Cooperativa sociale | Aggiunta attività | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 |
| Cooperativa sociale | Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia | 50.00/30.00 | 15.00 | 65.00/45.00 (5) |
| Cooperativa sociale | Variazione preposizione tecnica | 50.00/30.00 | ==== | 50.00/30.00 |
| Impresa individuale | Iscrizione | 23.00 / 18.00 (3) | 9.00 | 32.00/27.00 (3) |
| Impresa individuale | Aggiunta attività | 18.00 / 13.00 (3) | 9.00 | 27.00/22.00 (3) |
| Impresa individuale | Inserimento/modifica fascia imprese di pulizia | 18.00 /13.00 (3) | 9.00 | 27.00/22.00 |
| Impresa individuale | Variazione preposizione | 18.00 / 13.00 | ==== | 18.00/13.00 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|------------------------------|
| | tecnica | (3) | | (3) |
| Impresa artigiana individuale | Iscrizione | 31.00/21.00/15.00 (4) | 9,00 | 40.00/30.00/24.00 (4) |
| Impresa artigiana società | Aggiunta attività pulizia | 31.00/21.00/15.00 (4) | 15,00 | 46.00/36.00/30.00 (4) |
| Impresa artigiana individuale e società | Denunce che prevedono un accertamento dei requisiti (5) | 10.00/8.00/5.00 (4) | 9,00 | 19.00/17.00/14.00 (4) |

- (1) Il diritto base è il diritto dovuto ai sensi della Tabella A del D.M. 29 novembre 2004 – **In vigore dal 3 dicembre 2004**. Il primo importo va pagato nel caso di presentazione su supporto informatico, il secondo nel caso di invio con modalità telematiche.
- (2) Il Contributo aggiuntivo è stato stabilito dalla Tabella A, allegata al D.M. 29 novembre 2004. –**In vigore dal 3 dicembre 2004**. Si veda anche, a tale proposito, la Lettera-Circolare del M.A.P. del 23 febbraio 2005, Prot. 0001169.
- (3) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico.
- (4) Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo su supporto informatico, il terzo all'invio con modalità telematiche.
- (5) Vi rientrano: la nomina / revoca del responsabile tecnico o del preposto alla gestione tecnica, l'aggiunta di una attività da parte delle imprese di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia.